

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 203/2017. DDS n. 77/2017 e successive modifiche e integrazioni - Bando regionale misura Investimenti – Disposizioni integrative e precisazioni al bando regionale misura investimenti – Campagna 2016/2017.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di modificare il testo del bando relativo alla misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo per la campagna 2016/2017, di cui al DDS n. 77 del 09/03/2017 (allegato A), adottato in applicazione dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50, integrando con disposizioni specifiche il paragr. 7 in ordine alla demarcazione per soglia finanziaria ed il paragr. 8 in ordine alle spese generali, come di seguito specificato:
 - al paragr. 7 viene inserita, prima dell'ultimo capoverso, la seguente frase:
“Ai fini della demarcazione per soglia finanziaria, sono considerati investimenti unicamente gli investimenti che comportano interventi materiali e immateriali richiesti in domanda di aiuto e nei relativi allegati progettuali a corredo. Le spese generali, ancorché propedeutiche alla realizzazione degli interventi, non sono ritenute investimenti.”
 - al paragr. 8.1 viene inserita, prima dell'ultimo capoverso, la seguente frase:
“Le spese generali, solo se richieste in domanda di aiuto e nei limiti delle percentuali previste al presente paragrafo, possono essere ammissibili all'aiuto entro le soglie finanziarie previste dal bando regionale per le tipologie aziendali di cui al paragrafo 5.1 lettere a) e b) e in tal caso non potranno essere aumentate in sede di rendicontazione finale dei lavori, anche in caso di varianti progettuali. Parimenti, se non richieste in domanda d'aiuto, le spese generali non potranno essere ammesse in sede di rendicontazione finale dei lavori.”;
2. di stabilire che, in applicazione a quanto previsto al paragrafo 10.2 del bando non risulta necessario procedere all'attribuzione dei punteggi di priorità e, quindi all'elaborazione della graduatoria, considerando che il contributo totale richiesto risulta inferiore alla dotazione complessiva stabilita dal bando;
3. di rettificare la lettera ee) del paragrafo 8.2 dell'allegato A al DDS n. 77 del 09/03/2017 sostituendo la prima frase con la seguente:
“spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda



informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento.”;

4. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e nel sito istituzionale: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato UE n. 2016/1149 e di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti), modificato da Decreto n. 2278 del 14/04/2017
- DGR Marche n. 203 del 07/03/2017: Regolamento (UE) n.1308/2013, articolo 50 – Decreto MIPAAF n. 911/2017 – Approvazione delle disposizioni attuative regionali per la misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo per la campagna 2016/2017

Motivazione

Con DGR n. 203 del 07/03/2017 sono state emanate le disposizioni regionali attuative del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14/02/2017 per quanto concerne l'OCM vitivinicolo.

La DGR Marche n. 203/2017 ha autorizzato il dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno ad emanare il bando con successivo decreto, inserendo scadenze nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte della



suddetta deliberazione regionale.

Con decreto n. 77 del 09/03/2017 è stato quindi approvato il bando regionale della misura Investimenti dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la campagna 2016/2017. adottato in applicazione della circolare Agea Coordinamento Prot . n. 18108 del 1° Marzo 2017 e delle Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 6, Prot . N. UMU.2017.18304 del 01/03/2017.

Il bando è stato successivamente modificato e integrato con decreto n. 31 del 07/04/2017, alla luce dell'approvazione decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 2278 del 14/04/2017, e con decreto n. 34 del 21/04/2017, a seguito dell'emanazione delle Istruzioni operative di Organismo Pagatore Agea n. 17 PROT. ORPUM.33521 del 18/04/2017.

Nel corso dell'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate per la campagna 2016/2017 sono pervenute alcune richieste di chiarimento in ordine alla demarcazione ex ante per soglia finanziaria applicata nella Regione Marche tra la misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo e il PSR Marche.

All'esito dell'opportuno approfondimento interno e sentita l'Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020, si è condiviso quanto segue.

Ai fini della demarcazione per soglia finanziaria degli investimenti prevista dal paragr. 7 del bando regionale per le tipologie di impresa indicate al paragr. 5.1 lettera a) per impresa agricola e lettera b) per impresa di trasformazione, sono considerati investimenti unicamente quelli che comportano interventi materiali e immateriali richiesti in domanda di aiuto e nei relativi allegati progettuali.

Ciò posto che, fatti salvi errori palesi, per essere ammissibili le domande di aiuto presentate in forma telematica sull'apposito applicativo su SIAN e i relativi allegati progettuali alle stesse devono rispettare le soglie finanziarie minime e massime previste dal bando per le due tipologie di impresa sopra indicate (per impresa agricola euro 15.000 e euro 70.000, per impresa di trasformazione euro 70.000 e euro 2.000.000).

Le spese generali, ancorché propedeutiche alla realizzazione degli interventi, non sono considerate investimenti.

Possono tuttavia essere ammesse, entro la soglia finanziaria prevista per le tipologie aziendali, solo se richieste in domanda di aiuto e compatibilmente con le percentuali previste al paragrafo 8.1 del bando regionale.

In ogni caso NON potranno essere ammesse se non richieste in domanda di aiuto, né aumentate in sede di rendicontazione finale del progetto o in caso di varianti progettuali, che potrebbero consentire una maggiore capienza delle stesse.

Eventuali dati contrastanti riscontrati in fase di istruttoria di ammissibilità tra la domanda telematica su SIAN e gli allegati progettuali alla stessa, possono essere oggetto di richiesta di chiarimento e integrazione secondo le procedure previste al paragrafo 11.2.1.2 lettera C del bando regionale.

Per quanto illustrato, si ritiene opportuno modificare il testo del bando relativo alla misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo per la campagna 2016/2017 di cui al DDS n. 77 del 09/03/2017 (allegato A), integrando con disposizioni specifiche il paragr. 7 in ordine alla demarcazione per soglia finanziaria ed il paragr. 8 in ordine alle spese generali, come di seguito specificato

- al paragrafo 7 viene inserita, prima dell'ultimo capoverso, la seguente frase:



“Ai fini della demarcazione per soglia finanziaria, sono considerati investimenti unicamente gli investimenti che comportano interventi materiali e immateriali richiesti in domanda di aiuto e nei relativi allegati progettuali a corredo. Le spese generali, ancorché propedeutiche alla realizzazione degli interventi, non sono ritenute investimenti.”

- al paragrafo 8.1 viene inserita, prima dell'ultimo capoverso, la seguente frase:

“Le spese generali, solo se richieste in domanda di aiuto e nei limiti delle percentuali previste al presente paragrafo, possono essere ammissibili all'aiuto entro le soglie finanziarie previste dal bando regionale per le tipologie aziendali di cui al paragrafo 5.1 lettere a) e b) e in tal caso non potranno essere aumentate in sede di rendicontazione finale dei lavori, anche in caso di varianti progettuali. Parimenti, se non richieste in domanda d'aiuto, le spese generali non potranno essere ammesse in sede di rendicontazione finale dei lavori”;

Inoltre, considerando che, entro il termine per la presentazione delle domande di aiuto alla misura per la campagna 2016/2017, sono state presentate 63 domande corrispondenti ad un contributo richiesto inferiore alla dotazione complessiva stabilita dal bando, è possibile applicare quanto disposto dal paragr. 10.2 del bando e, quindi, non effettuare il calcolo del posizionamento delle domande in graduatoria ai fini della finanziabilità.

Di conseguenza non risulta necessario procedere all'attribuzione dei punteggi di priorità a ciascuna di esse, potendo la concessione dell'aiuto avvenire sulla base dell'elenco regionale delle domande finanziabili senza l'elaborazione della graduatoria.

Tale semplificazione procedurale concorre alla definizione degli esiti di finanziabilità secondo tempistiche ritenute più idonee alla realizzazione dei progetti, in particolare per quelli di durata annuale.

Infine, preso atto del verificarsi di un errore di battitura in fase di redazione della prima frase della lettera ee) del paragrafo 8.2 dell'allegato A al DDS n. 77 del 09/03/2017, si ritiene necessario procedere alla rettifica della stessa sostituendola con la seguente:

“spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento”.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente ad oggetto: *Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 203/2017. DDS n. 77/2017 e successive modifiche e integrazioni - Bando regionale misura Investimenti – Disposizioni integrative e precisazioni al bando regionale misura investimenti – Campagna 2016/2017.*

Il responsabile del procedimento
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.

